



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

NONA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 64

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Caner, Baggio, Bassi, Bozza, Cappon, Cenci, Ciambetti, Conte, Corazzari, Finco, Finozzi, Furlanetto, Lazzarini, Manzato, Possamai, Sandri, Stival, Tosato e Toscani

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 1990, N. 32 “DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI PER I SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA: ASILI NIDO E SERVIZI INNOVATIVI”

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 9 luglio 2010.

Trasmesso alle Commissioni consiliari Prima e **QUINTA** e ai Consiglieri regionali il 15 luglio 2010.

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 1990, N. 32 “DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI PER I SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA: ASILI NIDO E SERVIZI INNOVATIVI”

Relazione:

La presente proposta di legge - che consta di un solo articolo - è volta a favorire i cittadini che siano residenti o svolgano attività lavorativa in Veneto da un certo lasso di tempo: in particolare mira a far sì che per l'accesso ai servizi di asili nido possano presentare apposita domanda solamente quei cittadini che, per l'appunto, abbiano la residenza o svolgano la loro attività lavorativa in Veneto ininterrottamente da almeno quindici anni.

La ratio della proposta di legge in esame è sostanzialmente quella di circoscrivere la categoria di coloro che sono legittimati ad effettuare la predetta domanda, in ragione della limitatezza delle risorse finanziarie disponibili: in altri termini, riteniamo che si debbano privilegiare quei cittadini che dimostrino di avere un <<serio legame>> con il territorio della nostra Regione, vuoi perché vi risiedono da almeno quindici anni, vuoi perché vi lavorano da almeno quindici anni. D'altra parte è noto che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, il legislatore regionale può senz'altro “introdurre regimi differenziati, circa il trattamento da riservare ai singoli consociati” qualora si sia in presenza di “una <<causa>> normativa non palesemente irrazionale, o peggio, arbitraria” (in tal senso, Corte cost., sent. 2 dicembre 2005, n. 432): e nel caso di specie la ragionevolezza della proposta è di palmare evidenza, posto che la stessa rinviene proprio nella sussistenza del predetto <<serio legame>> tra individuo e territorio il punto di equilibrio ideale tra l'esigenza sociale di assicurare al maggior numero possibile di soggetti il beneficio in parola e il problema della esigenza del contenimento della spesa pubblica.

Inoltre, per suffragare ulteriormente sotto il profilo della legittimità costituzionale l'introduzione della previsione legislativa in parola, è senz'altro doveroso richiamare una recente ordinanza del giudice delle leggi (la n. 32 del 21 febbraio 2008), tramite la quale è stata dichiarata manifestamente infondata una questione (per l'appunto di legittimità costituzionale) che era stata sollevata in relazione ad una analoga disposizione normativa che la Regione Lombardia ha introdotto nel 2005. Insomma, la modificazione che proponiamo non solo è politicamente opportuna (anzi: doverosa), ma è altresì pienamente conforme a Costituzione.

Analoghe proposte di legge sono state, altresì, presentate anche per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai servizi sociali, ai contributi “buoni scuola”, buoni libro e trasporto scolastico, acquisto e restauro prima casa.

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 1990, N. 32 “DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI PER I SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA: ASILI NIDO E SERVIZI INNOVATIVI”

Art. 1 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”.

1. Il comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 è sostituito dal seguente:

“4. Hanno titolo di precedenza assoluta per l’ammissione all’asilo nido, i figli di genitori residenti o che prestino attività lavorativa in Veneto, ininterrottamente da almeno quindici anni, nonché i bambini menomati e disabili.”.

INDICE

Art. 1 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”	3
--	---

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 1

Legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 (BUR n. 32/1990)

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI PER I SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA: ASILI NIDO E SERVIZI INNOVATIVI.

Art. 8 - (Ammissione e frequenza al servizio).

1. Sono ammessi all'asilo nido i bambini di età non inferiore a tre mesi e non superiore a tre anni.
2. Al fine di perseguire il pieno utilizzo delle risorse attivate nel servizio, il regolamento di cui all'art. 7, può prevedere, anche in relazione alla presenza media dei bambini, un numero di ammissioni superiore ai posti effettivamente attivati, in misura non superiore al 20%.
3. In caso di gravi necessità possono essere ammessi all'asilo nido bambini di età inferiore a tre mesi o può essere consentita la loro permanenza nell'asilo nido fino all'inserimento nella scuola materna.
4. Hanno titolo di precedenza all'ammissione i bambini menomati, disabili o in situazioni di rischio e di svantaggio sociale.